Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 123 - come novellato dall'art. 10, comma 5-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, **e da ultimo dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" -** che prevede, tra l'altro che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti**, nonché i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi**;

Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che stabilisce che la formazione professionale è materia di legislazione esclusiva della regione

Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ;

Visto l'Accordo Stato Regioni recante "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112" ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Considerata la necessità di determinare i requisiti di idoneità tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, **nonchè i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo alla competenza di tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi è riconosciuta in materia di formazione** ;

Vista la necessità di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola;

Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con parere n. 4415/2008, espressi nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri;

Viste le osservazioni formulate dal tavolo tecnico appositamente costituito presso la Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data **…..**

Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data…

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1
Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.

Art. 2
Corso di formazione iniziale per insegnante

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. E' articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, **i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3,** da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

Art. 3
Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante "*modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*".
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi:

a) il candidato compila due schede d'esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E' ammesso alla seconda fase il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di domande, non più di due errori;

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 4
Corsi di formazione periodica per insegnante

1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5
Abilitazioni di istruttore

1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, co. 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lett. d), punto d3).

Art. 6
Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

d) patente di guida comprendente:

d1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

d2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

d3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7
Corso di formazione iniziale per istruttore

1. Al corso di formazione iniziale propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. E' articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.

3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, **i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3,** da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm^3;

b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;

c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lett. c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;

d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lett. c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi;

e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS;

Art. 8
Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante "*modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*".

2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:

a) prima prova: il candidato compila due schede d'esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E'ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di quiz di entrambe le schede, non più di due errori;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E'ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

c1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm^3

c2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento di le abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

c3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella Commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie;

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 9
Corsi di formazione periodica di istruttore

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 10
Estensione dell'abilitazione

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lett. A), e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lett. B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le

modalità di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lett. a).

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), frequenta il programma del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, co. 2, con esclusione di quella di cui alla lett. a).

3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lett. c1).

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Art. 11
Disciplina delle assenze

1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.

2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.

Art. 12
Docenti dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:

a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;

a2) in una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lett.a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2004, n. 196);

a3) in laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 6 luglio 2007, n. 155, S.O. n. 153): scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal DM n. 270 del 2004;

a4) laurea magistrale in giurisprudenza;

a5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto dell'Università e della Ricerca scientifica, 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n. 157, S.O. n. 155): scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle

pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal DM n. 270 del 2004;

b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

d) medico iscritto all'Ordine;

e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:

e1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni – ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2004, n. 196) - esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;

e2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n. 157, S.O. n. 155) ovvero lauree corrispondenti ai densi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal DM n. 270 del 2004, iscritto all'Ordine;

f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

f1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni - ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2004, n. 196) - iscritto all'Ordine;

f2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n. 157, S.O. n. 155) ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal DM n. 270 del 2004, iscritto all'Ordine;

g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

g1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni - ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2004, n. 196);

g2) laurea magistrale in fisica di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n. 157, S.O. n. 155) ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal DM n. 270 del 2004;

2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:

a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;

b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);

c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3 lettera c) : ingegnere e psicologo;

d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.

Art. 13
(Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica)

1. **Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, co. 10-bis, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 20, co. 5, lettere f), g) ed h), della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell'abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalità e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto.**

2. **I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, nonché all'Amministrazione individuata all'articolo 123 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.**

3. **Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, co. 3, e 9, co. 4.**

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. I costi di frequenza dei corsi di formazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei richiedenti. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, lì

Altero Matteoli

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI

A) Parte teorica (145 ore)

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario) *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a)*	8 ORE
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) - *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a)*	7 ORE
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a)*	5 ORE
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale *docente: ingegnere o insegnante*	10 ORE
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento – *docente: ingegnere o insegnante*	25 ORE
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) – *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a) ovvero insegnante*	5 ORE
Autotrasporto di persone e di cose – Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a)*	6 ORE
Trasporto delle merci pericolose *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a)*	2 ORE
Conducenti e titoli abilitativi alla guida *docente: soggetto in possesso di uno titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a) ovvero insegnante*	7 ORE
Norme di comportamento sulle strade *docente: insegnante*	20 ORE
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, co. 1, lett. a)*	5 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni *docenti: psicologo*	15 ORE
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc *docente: medico*	10 ORE
Elementi di primo soccorso *docente: medico*	5 ORE
Elementi di fisica *docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lett. g)*	10 ORE
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante *docente: insegnante*	5 ORE

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI

A) Parte teorica (80 ore)

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento *docenti: ingegnere o insegnante*	20 ORE
Elementi di fisica *docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lett. g)*	10 ORE
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi *docente: ingegnere o istruttore*	10 ORE
Norme di comportamento sulle strade *docente: insegnante*	20 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni *docente: psicologo*	10 ORE
Stato psicofisico dei conducenti , tempo di reazione, alcool ecc. *docente: medico*	5 ORE
Elementi di primo soccorso *docente: medico*	5 ORE

B) Parte pratica (lezioni individuali):

1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) (40 ore):
a) 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo
b) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus

2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) (32 ore):
a) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
b) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus

ALLEGATO 3

FAX SIMILE DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE

Si attesta che il/la Sig. _____

nat_ a _____ prov. (_____), il

_____, residente in _____ , Via /Piazza

_____ ha

frequentato presso questa struttura _____ il corso

- **di formazione iniziale per insegnante/istruttore /**
- **di estensione dell'abilitazione,**

dal _____ al _____

avviato a seguito di comunicazione del _____ alla Regione _____

/Provincia Autonoma di _____ (da compilare solo se trattasi di autoscuola o centro di istruzione automobilistica).

Luogo e data

l legale rappresentante dell'ente erogatore del corso (soggetto erogatore?)

(timbro e firma)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.